



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 25/06/2



PROGETTO DI LEGGE

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art.1

(Finalità)

1. Al fine di dare effettiva attuazione a quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, la presente legge introduce termini massimi di carcerazione preventiva a tutela del principio di presunzione di non colpevolezza del prevenuto.
2. Al fine di garantire la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali generalmente riconosciuti, la presente legge introduce, altresì, l'accesso all'istituto della revisione in caso di pronunce giudiziarie definitive contrastanti con l'attuale coscienza dei diritti fondamentali della persona ed attribuisce al Giudice dell'Esecuzione la competenza a revocare sentenze di condanna e decreti penali nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici alla base di tali pronunce.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 54 del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 54, terzo comma della Legge 2 gennaio 1878 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. La carcerazione cautelare non può aver durata superiore a tre mesi se il reato per cui si procede è punito con la prigionia fino al terzo grado. La carcerazione cautelare non può aver durata superiore a sei mesi se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto e quinto grado. In tutti i casi in cui è prevista come pena la prigionia dal sesto grado in poi la carcerazione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
3 ter. I termini di cui al precedente comma, alla rispettiva scadenza, possono essere prorogati, una sola volta per uguale periodo, qualora permangono ancora le esigenze che hanno comportato l'adozione del provvedimento originario. La proroga deve, a pena di nullità, essere assunta con decreto motivato, assoggettato agli ordinari mezzi di impugnazione."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 200 del codice di procedura penale)



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

1. Dopo l'articolo 200, primo comma della Legge 2 gennaio 1878 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La revisione è ammessa anche nei casi di ingiustizia sostanziale di una pronuncia definitiva contrastante con le disposizioni della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dei suoi Protocolli, con i diritti e le libertà fondamentali della persona tutelati negli altri accordi internazionali stipulati e resi esecutivi nella Repubblica di San Marino, con i diritti e le libertà fondamentali della persona riconosciuti dal diritto internazionale.”.

2. Dopo l'articolo 200, terzo comma della Legge 2 gennaio 1878 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. La decisione in esito al procedimento di revisione attivato nei casi previsti al comma 1 bis costituisce condizione di ammissibilità per proporre ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 201 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 201 della Legge 2 gennaio 1878 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 201

1. La richiesta di revisione è proposta con atto scritto, dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato e i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa.

2. Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti legittimati possono nominare un difensore di fiducia.

3. La richiesta **deve** essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di un anno dalla scoperta delle nuove prove o dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 200, lettere a) e b), dal giorno del passaggio in giudicato della decisione di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera c), ovvero dal giorno in cui la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è divenuta definitiva nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera d).

4. La richiesta presentata ai sensi dell'articolo 200, comma 1 bis, deve essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di quattro mesi dalla notifica al ricorrente della pronuncia definitiva.

5. La competenza a decidere sulla richiesta di revisione spetta al Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

6. La richiesta di revisione è inammissibile se proposta fuori dai casi consentiti, o da soggetto non legittimato, o senza l'osservanza delle forme, del termine e dei requisiti prescritti. Il Giudice, tuttavia, quando dichiara inammissibile l'istanza per mancata osservanza delle forme prescritte, in via del tutto eccezionale, in virtù della particolare indole dell'istituto della revisione, può consentire che l'istanza stessa sia correttamente riproposta entro un ragionevole termine.
7. Qualora la richiesta risulti manifestamente inammissibile, il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale lo dichiara con decreto motivato: altrimenti provvede secondo la procedura stabilita dall'articolo 198 e può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare.
8. In caso d'accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale dichiara gli effetti dell'accoglimento medesimo, revocando il provvedimento impugnato e adottando espressamente ogni decisione conseguenziale.
9. In caso di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità, il Giudice per i Rimedi Straordinari in Materia Penale può condannare il soggetto privato che propose la richiesta di revisione al pagamento delle spese processuali: se ne fu ordinata la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 204 bis del codice di procedura penale)

1. L'articolo 204 bis, primo comma, numero 3) della Legge 2 gennaio 1878 e successive modifiche, introdotto dall'articolo 21 della Legge 11 dicembre 1974 n. 86, è così modificato:
"3) revocare la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenti nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e determinare le più lievi pene rispetto a quelle inflitte, quando la nuova legge commina una pena inferiore di due gradi;".

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.